

# Resta possibile il ricorso all'appalto integrato

**L'opzione.** L'operatore economico dovrà presentare un'offerta progettuale con i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva

## Francesco Carnovale

La legge 108/21 di conversione del Dl 77/21 conferma la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione e l'esecuzione delle opere del Pnr e del Pnc. L'articolo 48, comma 5, del testo normativo, così come proposto dall'esecutivo, è stato infatti integralmente confermato in sede di conversione dal parlamento. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnnr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie

avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo».

L'operatore economico (Oe), pertanto, dovrà presentare un'offerta progettuale che contenga i contenuti di una progettazione definitiva o della progettazione definitiva ed esecutiva. L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo, sia del definitivo ed esecutivo, distintamente il corrispettivo per la progettazione definitiva e per la progettazione

zioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte).

Lo strumento ancora non è pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all'elaborazione del Pfte. È utile però precisare che il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) e il Consiglio superiore dei lavori pubblici (Cslp), proprio in vista della conversione del decreto legge, hanno già avviato nelle scorse settimane un'intensa e proficua attività di condivisione con gli stakeholder sui contenuti del Pfte.

A breve, quindi, potremmo avere il provvedimento del presidente del Cslp previsto dal comma 7 dell'articolo 48 e i riferimenti al contenuto minimo del livello progettuale afferente lo studio di fattibilità tecnico economico da porre a gara.

È confermata la previsione secondo la quale «l'affidamento

ne definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Altri, tre elementi di portata semplificatoria sono confermati in sede di conversione:

- ❶ è sempre convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della legge 241/90, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario;
- ❷ alla Conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario, che dovrà recepire le eventuali prescrizioni;
- ❸ tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di progettazione superiore.

Sarà il responsabile unico del procedimento (Rup) a validare e approvare ciascuna fase progettuale ed è previsto, inoltre, il punteggio premiante attribuito all'Oe che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim.

Tale ultima previsione, nonostante indichi precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia appare necessitare di coordinamento con il Dm 560/17.

Se da un lato il parlamento ha confermato l'intento del governo di fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnr e Pnc una soluzione tecnica concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52, comma 1, del Dl 77/21, confermato dalla legge 108/21, non ha dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court.

## IN SINTESI

### La conferma

È possibile per le stazioni appaltanti affidare insieme la progettazione e l'esecuzione delle opere del Pnr e del Pnc. Invero, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte dal Pnr e dal Piano nazionale complementare le stazioni appaltanti (Sa) destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica (Pfte).

**Operatività ancora parziale**

Lo strumento in oggetto non è ancora pienamente fruibile dalle stazioni appaltanti in quanto non sono ancora stati definitivi i contenuti essenziali dei documenti necessari all'elaborazione del Pfte.

inattu, il merito rimando all'articolo 1, comma 1, alinea 1.1, del Dl 32/19 (cosiddetto Sblocca cantieri) previsto dall'articolo 52 del decreto Semplificazioni bis consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non incorrere più nel divieto di cui all'articolo 59 del Dlgs 50/16 in quanto proroga la sospensione degli efferenti di tale norma fino al giugno 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA